

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 43 DEL 22 NOVEMBRE 2024

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **DISCIPLINA FRINGE BENEFITS**

La disciplina dei beni e servizi di modico valore, in regime di esenzione fiscale e contributiva è stata più volte modificata negli ultimi anni. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

- **CONSULTAZIONE DEGLI AVVISI BONARI NEL CASSETTO FISCALE**

Con il provvedimento del 19.11.2024 è stata disciplinata l'attivazione delle funzionalità che permettono al contribuente di consultare e gestire, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, le comunicazioni degli esiti dei c.d. "avvisi bonari". In questa scheda esaminiamo il funzionamento di tale nuova funzionalità, disponibile dal 20.11.2024.

- **CONVERSIONE DL SALVAINFRAZIONI**

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14.11.2024 n. 267 la Legge 166/2024 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 131/2024, che introduce misure urgenti per adeguare l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e risolvere procedure di infrazione pendenti. In questa scheda le principali novità.

- **NOVITA' "BONUS NATALE" 100 EURO: CHIARIMENTI E FAC-SIMILE**

Nel cd. "Decreto Omnibus" è stata disposta l'erogazione di un bonus una tantum pari a 100 euro, riconosciuto dal datore di lavoro in busta paga (e poi recuperato dal medesimo direttamente in F24). Il D.L. 167/2024 ha apportato una serie di modifiche all'impianto del bonus, ampliando la platea dei beneficiari. Infine, con la circolare 22/E del 19.11.2024 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo alcuni chiarimenti. Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" analizziamo il bonus e le modalità con cui è possibile chiederlo.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 22.11.2024 AL 06.12.2024**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali dell'ultima settimana.

Crediti operazioni straordinarie: chiarimenti ADE per l'uso in F24

E' stato pubblicato il [Principio di Diritto n 4 del 15 novembre](#) con cui l'Agenzia delle Entrate chiarisce che nelle operazioni straordinarie i crediti fiscali, che derivano da interventi di ristrutturazione edilizia, indicati nel cassetto fiscale della società scissa/incorporata, possono essere utilizzati in compensazione direttamente tramite modello F24. Inoltre, come chiarito:

- ◆ non è necessaria alcuna ulteriore formalizzazione e/o comunicazione preventiva nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
- ◆ La compensazione va eseguita nel modello F24, indicando in compensazione solo i crediti in argomento, utilizzando un distinto modello F24 per compensare ulteriori crediti eventualmente a disposizione beneficiaria/incorporante.

Comunicazione ENEA spese superbonus 2024: invio entro il 30.11

Con il [DPCM del 17 settembre](#) sono state dettate le regole attuative per il nuovo adempimento verso l'ENEA per le ristrutturazione legate al superbonus, introdotto dal DL n 39/2024 convertito in [Legge n 67/2024](#) (Pubblicata in GU n 213 del 28 maggio 2024).

In particolare, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e degli interventi antisismici agevolabili, il DPCM definisce il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle suddette spese. Sono previste le sanzioni per l'omessa trasmissione dei dati fino a euro 10.000.

Attenzione però, **la scadenza dell'invio dei dati** inizialmente prevista per il 31 ottobre, **è slittata con ulteriore DPCM al 30 novembre 2024**. La proroga riguarda l'invio delle comunicazioni:

- ◆ per le spese già sostenute nel 2024,
- ◆ o per le spese che si prevedono di sostenere nei prossimi mesi del 2024 e/o nel 2025.

Credito ZES Agricoltura: domande dal 20 novembre

L'agenzia delle Entrate con il [Provvedimento n 418393 del 18 novembre](#) ha pubblicato il [modello](#) e le [istruzioni](#) per l'utilizzo del credito di imposta per l'agricoltura della ZES Unica.

Ricordiamo che il [DL Agricoltura](#) convertito in Legge n 101/2024 ha previsto un credito di imposta per le imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, impiantate nella ZES Unica del Mezzogiorno. Nella Gazzetta Ufficiale n 264 dell'11 novembre è stato pubblicato il [Decreto 18 settembre 2024](#) del Ministero dell'Agricoltura con le regole attuative della misura. Le domande sono **partite il 20 novembre**.

Riconoscimento attività sportiva: nuove procedure dal 15.11



QR code per accesso allo storico delle circolari.

Novità sulla domanda di riconoscimento delle attività sportive non rientranti in Federazioni sportive, Discipline associate o Enti di promozione. La nuova procedura di richiesta di iscrizione è operativa dalla data del 15 novembre 2024. I criteri principali rimangono invariati, la richiesta può essere inviata da un minimo di:

- ◆ 100 associazioni sportive attive in almeno 5 regioni o 10.000 iscritti, oppure
- ◆ 50 associazioni con almeno 5.000 iscritti se promosse da enti di promozione sportiva.

Tuttavia, l'iter è stato ottimizzato per migliorare l'efficacia e l'accessibilità del riconoscimento. Ricordiamo che una volta iscritte al Registro, a seguito del riconoscimento della natura sportiva dell'attività, le associazioni sportive dilettantistiche ottengono l'accesso a contributi e benefici statali.

Codice ATECO Influencer: operativo dal 1° gennaio

Dal 1° gennaio 2025 sarà attivo il nuovo codice ATECO per la creator economy, ossia per i soggetti cd. influencer. Ricordiamo che il Codice Ateco, formato da una combinazione alfa numerica che identifica l'attività economica svolta dall'impresa, è uno strumento essenziale per chiunque intenda aprire una PIVA per la propria attività.

Per questa categoria di professionisti emergenti, dal 1° gennaio 2025 ci sarà il **codice Ateco 73.11.03**. Tale nuovo codice contraddistingue coloro che esercitano attività sui social come professione da chi la svolge a livello amatoriale.

Assunzioni con assegno di inclusione: le istruzioni operative

Le misure Assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro riconfermano le agevolazioni contributive per l'assunzione di soggetti che li percepiscono. Con la circolare 111 del 29 dicembre 2023 l'INPS aveva chiarito le condizioni e le caratteristiche dell'esonero.

Con il nuovo [messaggio 3888 del 20 novembre 2024](#) l'istituto fornisce nuove istruzioni operative per i datori di lavoro sulle modalità di domanda e la compilazione dei flussi Uniemens e POSPA.

Per essere autorizzato alla fruizione dei benefici, il datore di lavoro, previa autenticazione con la propria identità digitale, deve inoltrare all'Istituto la domanda di ammissione all'esonero con il modulo telematico denominato **"Esonero SFL-ADI"** disponibile, all'interno dell'applicazione *"Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)"*, sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: *"Imprese e Liberi Professionisti"* > *"Esplora Imprese e Liberi Professionisti"* > sezione *"Strumenti"* > *"Vedi tutti"* >. L'Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolge le attività di controllo e convalida o meno la domanda.

Cessione diritto di superficie: quando è tassato il corrispettivo



Con l'[interpello n 224 del 19.11](#) l'Agencia delle Entrate ha chiarito dubbi sulla tassazione del diritto di superficie, nel caso in cui l'atto di costituzione sia stipulato nel 2023 e la percezione del corrispettivo pattuito nel 2024 alla luce delle novità in vigore dal 1° gennaio 2024.

In sostanza, in base alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2023, la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo:

- ◆ avrebbe generato una plusvalenza tassabile se il terreno fosse stato posseduto da meno di cinque anni;
- ◆ non avrebbe generato alcuna plusvalenza se il terreno fosse stato posseduto da più di cinque anni oppure, in ogni caso, se fosse stato acquisito per successione.

A seguito delle **modifiche intervenute con la legge di bilancio 2024, invece, il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie di un terreno agricolo costituisce**, in ogni caso, **reddito** ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. h) determinato, in base all'articolo 71, comma 2, del TUIR, dalla differenza «tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione».

In base al dato letterale della norma **i redditi diversi in commento sono imputati al periodo d'imposta di effettiva percezione** (principio di cassa); **pertanto, i corrispettivi per la costituzione di un diritto reale di godimento assumono rilevanza fiscale nel periodo d'imposta in cui sono percepiti** a nulla rilevando la data di stipula dell'atto. Ciò anche nell'ipotesi in cui il contratto di costituzione del predetto diritto reale sia sottoposto a "condizione sospensiva".

Naspi: nei fallimenti entro quando va fatta la domanda?

La NASpl decorre, nei casi di crisi di impresa, dalla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro da parte del curatore o dalla data delle dimissioni del lavoratore. Questo è quanto stabilito dall'art. 190 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), come modificato dal correttivo-ter (DLgs. 136/2024). In sintesi, **la decorrenza dei termini per la NASpl, in caso di crisi di impresa, tiene conto del momento in cui il lavoratore viene messo nelle condizioni di richiederla**, evitando che possano verificarsi decadenze per mancanza di informazioni tempestive. Infatti, **il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda NASpl non decorre dalla cessazione, ma dalla comunicazione della cessazione o dalle dimissioni del lavoratore.**

Concludiamo informando che con la [Circolare n. 97 del 15 novembre 2024](#) l'INPS fornisce istruzioni operative per il recupero delle riduzioni contributive destinate alle imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà, con risorse stanziare per l'anno 2023. In allegato anche [un primo elenco di aziende beneficiarie.](#)



DISCIPLINA FRINGE BENEFITS

L'**esenzione fiscale** (e anche **contributiva**) a beneficio dei **beni e servizi in natura di modico valore**, riconosciuti dal datore di lavoro ai dipendenti, se **complessivamente non eccedenti** nel periodo d'imposta la **soglia di 258,23 euro**, ha subito molte variazioni. Tale soglia infatti **è stata spesso aumentata** negli ultimi anni (tra cui nel **2024**), e in questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

DISCIPLINA FRINGE BENEFITS	
PREMESSA	<p>La retribuzione spettante al dipendente dev'essere riconosciuta sotto forma di erogazioni in denaro e il datore di lavoro, per libera scelta o in ottemperanza agli accordi collettivi, può affiancare alle erogazioni in denaro il riconoscimento di una serie di beni e servizi in natura come corrispettivo della prestazione svolta.</p> <p>Il principio di omnicomprensività della retribuzione¹ genera l'assoggettamento a IRPEF e relative addizionali di tutte le somme e i valori comunque riconducibili al rapporto di lavoro dipendente.</p> <p>Il problema della quantificazione dei compensi in natura è risolto dal Tuir² dividendo i fringe benefits in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ compensi in natura non tassati; ◆ compensi in natura tassati secondo il "valore normale"; ◆ compensi in natura tassati secondo un "valore convenzionale" disciplinato dallo stesso Tuir. <p>Appartengono al primo gruppo i "beni e servizi di modico valore", e proprio su questi è intervenuto in più occasioni il legislatore al fine di incrementare la soglia di detassazione, nell'ottica di ridurre il peso di contributi e imposte sulle buste paga dei lavoratori dipendenti.</p> <p>In particolare, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini fiscali il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro; se il valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.</p>
LA DISCIPLINA DEL TUIR	<p>Il Tuir include i "beni e servizi di modico valore" tra i compensi in natura non tassati, prevedendo che³:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 [equivalenti a 258,23 euro]</i></p> </div> <p> Se il valore eccede la soglia di 258,23 euro, l'intera somma (come cumulo dei beni/servizi corrisposti) è soggetta a tassazione.</p> <p>Ai fini del calcolo del limite per la detassazione si precisa che:</p>

¹ sancito dall'art. 51, comma 1 del Tuir.

² DPR 917/1986

³ Art. 51, comma 3, ultimo periodo del Tuir



	<ul style="list-style-type: none"> ◆ se il rapporto di lavoro ha una durata inferiore al periodo d'imposta la soglia di 258,23 euro dev'essere considerata comunque per intero; ◆ in caso di diversi rapporti di lavoro intercorsi nel periodo d'imposta, ai fini del computo del limite si assumono tutti i beni e servizi ricevuti dal dipendente. <p>L'obiettivo è assicurare un regime di detassazione per i beni e servizi che, in considerazione del loro modico valore, vengono ritenuti come non assoggettabili a IRPEF e relative addizionali regionali e comunali.</p> <p>Il legislatore, negli ultimi anni, ha ritoccato in aumento la soglia per l'esenzione fiscale dei fringe benefits.</p>
<p>LA DISCIPLINA DEROGATORIA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2023</p>	<p>Il D.L. 48/2023⁴ ha previsto limitatamente al periodo d'imposta 2023, una diversa soglia di detassazione per i beni e servizi di modico valore, disponendo che non concorrevano a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000,00 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti; ◆ i figli adottivi o affidati; <p>che si consideravano fiscalmente a carico⁵.</p> <p>Il limite di 3.000,00 euro⁶ includeva altresì il pagamento delle utenze domestiche acqua, luce e gas, con riferimento a immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo <ul style="list-style-type: none"> ✓ dal dipendente, ✓ dal coniuge, o ✓ dai suoi familiari; ◆ a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, <p>a condizione che ne sostengano effettivamente le spese.</p> <p>Erano invece esclusi dal limite i buoni carburante, entro la soglia di 200,00 euro, per singolo dipendente.</p> <p>Per i lavoratori dipendenti senza figli fiscalmente a carico continuava invece ad operare il limite di detassazione di 258,23 euro.</p>
<p>LA DISCIPLINA DEROGATORIA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024</p>	<p>Il periodo d'imposta 2024 è parimenti interessato da una disciplina derogatoria, in base al quale non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, entro il limite complessivo di 1.000,00 euro.</p> <p>La soglia passa a 2.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, e ◆ i figli adottivi o affidati, <p>che si considerano fiscalmente a carico del lavoratore.</p> <p>La "Legge di Bilancio 2024" prevede che non concorrono ai limiti di 1.000,00</p>

⁴ contenente "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" convertito con modificazioni dalla Legge 85/2023 art. 40.

⁵ art. 12, comma 2 del Tuir

⁶ comprensivo delle somme riconosciute entro il 12.01.2024 per effetto del principio di cassa allargato.





	<p>/ 2.000 euro le somme riconosciute dal datore di lavoro:</p> <table border="1"><tr><td>1)</td><td>per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale</td></tr><tr><td>2)</td><td>per le spese legate all'affitto della prima casa</td></tr><tr><td>3)</td><td>per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa</td></tr></table>	1)	per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale	2)	per le spese legate all'affitto della prima casa	3)	per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa
1)	per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale						
2)	per le spese legate all'affitto della prima casa						
3)	per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa						
<p>RILEVANZA DEI FRINGE BENEFITS AI FINI CONTRIBUTIVI</p>	<p>Per effetto del principio di armonizzazione delle basi imponibili, le indicazioni fornite con riguardo al regime di tassazione dei fringe benefits valgono anche per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, tanto per la quota a carico del datore di lavoro quanto per quella in capo al dipendente (trattenuta in busta paga).</p>						



CONSULTAZIONE DEGLI AVVISI BONARI NEL CASSETTO FISCALE

Con il **provvedimento 419815 del 19.11.2024** l'Agenzia delle Entrate ha disciplinato l'**attivazione** delle **funzionalità** che permettono al contribuente di **consultare e gestire**, in **un'unica sezione** della propria **area riservata** del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, le **comunicazioni** degli **esiti** dei c.d. **"avvisi bonari"**.

In questa scheda esaminiamo il **funzionamento** di tale **nuova funzionalità**, **disponibile dal 20.11.2024**.

CONSULTAZIONE DEGLI AVVISI BONARI NEL CASSETTO FISCALE						
PREMESSA	<p>Gli artt. 22 e 23 del c.d. "Decreto Semplificazioni"⁷, al fine di ottimizzare i rapporti tra fisco e contribuente tramite l'incremento dei servizi digitali, stabiliscono che saranno messi a disposizione dei contribuenti alcuni servizi digitali per:</p> <table border="1"><tr><td>potenziare i canali di assistenza a distanza (analoghi a "Civis")</td></tr><tr><td>consentire la registrazione delle scritture private (potenziamento dei modelli RLI)</td></tr><tr><td>consentire l'ottenimento di certificati rilasciati dalla stessa Agenzia</td></tr><tr><td>consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento</td></tr><tr><td>consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché di liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia Entrate</td></tr></table> <p>Sono stati inoltre incrementati, i servizi del Cassetto fiscale su due fronti:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ esponendo, oltre a tutti gli atti/comunicazioni gestiti dall'Agenzia Entrate riguardanti il contribuente, anche quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'agenzia delle Entrate,◆ consentendo al contribuente di scaricare massivamente i dati disponibili sul Cassetto fiscale. <p>Il provvedimento n. 419815 del 19.11.2024 disciplina l'attivazione delle funzionalità che permettono al contribuente di consultare e gestire, in un'unica sezione della propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, le comunicazioni degli esiti dei c.d. "avvisi bonari"⁸.</p> <p>Le comunicazioni sono rese disponibili nella sezione "L'Agenzia scrive" del Cassetto fiscale. Nella stessa area il contribuente può:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ effettuare il pagamento delle somme dovute, oppure◆ richiedere assistenza.	potenziare i canali di assistenza a distanza (analoghi a "Civis")	consentire la registrazione delle scritture private (potenziamento dei modelli RLI)	consentire l' ottenimento di certificati rilasciati dalla stessa Agenzia	consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento	consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché di liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia Entrate
potenziare i canali di assistenza a distanza (analoghi a "Civis")						
consentire la registrazione delle scritture private (potenziamento dei modelli RLI)						
consentire l' ottenimento di certificati rilasciati dalla stessa Agenzia						
consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento						
consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché di liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia Entrate						

⁷ D.Lgs 1/2024.

⁸ ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972.



Tali funzionalità arricchiscono il contenuto informativo del Cassetto fiscale, al fine di **favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance.**



Le **funzionalità** per la **consultazione** e la **gestione** delle **comunicazioni** sono disponibili all'interno del Cassetto fiscale **dal 20.11.2024.**

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE E GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI

La **disponibilità** delle **comunicazioni** è resa nota mediante **notifica** nell'**area riservata** del contribuente interessato e, se il destinatario è una **persona fisica**, anche mediante un **messaggio** trasmesso tramite l'**app IO**.

La comunicazione è messa a **disposizione successivamente** alla sua **consegna**: qualora la stessa **non sia visualizzata**, sarà comunque **consultabile** **previo inserimento** dei relativi **dati identificativi** della stessa.

Come anticipato, per **ciascuna comunicazione** resa disponibile nell'area riservata è **possibile**:



	<p>a) effettuare il pagamento dell'importo eventualmente richiesto mediante l'apposita funzionalità, procedendo alla regolarizzazione della posizione entro il termine indicato. Il versamento è effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ in unica soluzione e integralmente;♦ con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione e intestato al contribuente, identificato dal relativo codice fiscale. <p> Nella procedura è richiesta l'indicazione del codice IBAN del conto di addebito, che deve essere intestato o cointestato – con abilitazione a operare con firme disgiunte – allo stesso contribuente</p> <p>b) richiedere assistenza tramite CIVIS: il servizio consente di fornire chiarimenti sulle irregolarità rilevate, segnalando le ragioni per cui si ritiene non dovuto, in tutto o in parte, il pagamento</p> <p>I servizi appena visti possono essere utilizzati direttamente dai contribuenti ai quali sono indirizzate le comunicazioni, oppure dagli intermediari delegati all'utilizzo del servizio "Cassetto fiscale delegato".</p>
RICEVUTE E OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI	<p>L'Agenzia delle Entrate attesta, mediante distinte ricevute, rese disponibili nell'area riservata:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ l'avvenuta ricezione della richiesta di addebito e l'esito della stessa;♦ l'avvenuta acquisizione dell'istanza di assistenza tramite CIVIS e la conclusione della stessa. <p> Gli intermediari sono tenuti a informare tempestivamente i soggetti che hanno conferito loro la delega, fornendo loro le ricevute e le attestazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate a seguito delle richieste di addebito o di assistenza presentate.</p>



CONVERSIONE DL SALVAINFRAZIONI

Publicata nella Gazzetta Ufficiale del 14.11.2024 n. 267 la [legge del 14.11.2024 n. 166](#) di conversione, con modificazioni, del [Decreto legge del 16.09.2024 n. 131](#), che introduce **misure urgenti per adeguare l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea** e per **risolvere procedure di infrazione pendenti**.

In questa scheda ne riepiloghiamo le principali novità.

CONVERSIONE DL SALVAINFRAZIONI					
CONCESSIONI BALNEARI ARTICOLO 1	<p>Il decreto interviene sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, prorogando la loro validità fino al 30 settembre 2027. In particolare, si favorisce la partecipazione di microimprese e piccole imprese, con l'obiettivo di agevolare anche le imprese giovanili.</p> <p>I punti principali della riforma delle concessioni balneari sono:</p> <ul style="list-style-type: none">A) l'estensione della validità delle attuali concessioni fino al 30 settembre 2027B) l'obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027,C) la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati,D) l'assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare,E) l'indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante. <p>Di seguito un riepilogo delle regole per le nuove gare:</p>				
	<table border="1"><tr><td>MODALITÀ DI AFFIDAMENTO</td><td>le gare vengono avviate attraverso la pubblicazione di un bando di gara da parte dell'ente concedente. Il bando deve essere pubblicato:<ul style="list-style-type: none">A) sul sito istituzionale dell'ente concedenteB) nell'albo pretorio online del comune dove si trova il bene demanialeC) per concessioni di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta UfficialeD) per concessioni di durata superiore a 10 anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea</td></tr><tr><td>TEMPISTICHE</td><td>le procedure di gara devono essere avviate almeno sei mesi prima della scadenza della concessione esistente.</td></tr></table>	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	le gare vengono avviate attraverso la pubblicazione di un bando di gara da parte dell'ente concedente . Il bando deve essere pubblicato: <ul style="list-style-type: none">A) sul sito istituzionale dell'ente concedenteB) nell'albo pretorio online del comune dove si trova il bene demanialeC) per concessioni di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta UfficialeD) per concessioni di durata superiore a 10 anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea	TEMPISTICHE	le procedure di gara devono essere avviate almeno sei mesi prima della scadenza della concessione esistente.
	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO	le gare vengono avviate attraverso la pubblicazione di un bando di gara da parte dell'ente concedente . Il bando deve essere pubblicato: <ul style="list-style-type: none">A) sul sito istituzionale dell'ente concedenteB) nell'albo pretorio online del comune dove si trova il bene demanialeC) per concessioni di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta UfficialeD) per concessioni di durata superiore a 10 anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea			
TEMPISTICHE	le procedure di gara devono essere avviate almeno sei mesi prima della scadenza della concessione esistente.				



	<p>DURATA DELLE CONCESSIONI</p>	<p>la durata delle nuove concessioni è stabilita in base al tempo necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti previsti, con un minimo di 5 anni e un massimo di 20 anni</p>
	<p>CRITERI DI AGGIUDICAZIONE</p>	<p>gli enti concedenti devono valutare le offerte sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Importo del canone offerto rispetto a quello minimo stabilito. ◆ Qualità e condizioni dei servizi offerti agli utenti, con particolare attenzione all'accessibilità e alla fruibilità per persone con disabilità. ◆ Progetti di investimento per migliorare le strutture e l'offerta turistico-ricreativa, anche nei periodi di bassa stagione. ◆ Qualità degli impianti e delle strutture. ◆ Valorizzazione delle specificità culturali locali (cultura, folklore, enogastronomia). ◆ Impegni in ambito sociale e ambientale, inclusa la protezione del patrimonio culturale. ◆ Occupazione giovanile, l'offerta di lavoro per persone sotto i 36 anni è valorizzata. ◆ Esperienza dell'offerente in attività simili, come l'essere stato titolare, nei cinque anni precedenti, di una concessione balneare quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare
<p>INDENNIZZO CONCESSIONI BALNEARI ARTICOLO 1</p>	<p>Come anticipato, tra le novità, vi è la questione dell'indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte del concessionario entrante, riconoscendo un ruolo centrale per i commercialisti.</p> <p>La norma recita che in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante, pari al valore</p> <ol style="list-style-type: none"> a) degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, b) ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni⁹. <p>Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione è determinato con perizia acquisita dall'ente locale concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi</p>	

⁹ stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2025



	<p>indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.</p> <p>Le spese della perizia sono a carico del concessionario uscente.</p> <p>In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al 20%. Il mancato tempestivo pagamento è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio.</p>
<p>DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI MAGISTRATI ONORARI ARTICOLO 2</p>	<p>L'articolo introduce una norma di interpretazione autentica che riguarda le forme previdenziali obbligatorie per i magistrati onorari confermati e appartenenti al contingente ad esaurimento¹⁰.</p> <p>La norma chiarisce che i magistrati, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, devono essere iscritti non solo al regime pensionistico generale dell'INPS per i lavoratori dipendenti privati, ma anche alle</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, b) assicurazione contro la malattia c) assicurazione di maternità. <p>Questa precisazione normativa ha valore retroattivo.</p>
<p>SANZIONI PER CANONI ECCESSIVI SUGLI ALLOGGI DEI LAVORATORI STAGIONALI ART. 9</p>	<p>Viene disposto¹¹ che il datore di lavoro che</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, b) ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, <p>è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero.</p> <p>Il canone è sempre eccessivo quando è superiore a un terzo della retribuzione.</p>
<p>CONTRATTI A TERMINE ART. 11</p>	<p>In tema di risarcimenti nei casi di contratti a termine impugnati dai dipendenti e dichiarati illegittimi dal giudice, con trasformazione a tempo indeterminato, viene previsto che il lavoratore potrà ottenere un risarcimento superiore alle 12 mensilità, qualora dimostri di aver subito un "maggior danno".</p> <p>La normativa precedente, introdotta nel 2015, prevedeva che in caso di utilizzo illecito del contratto a termine, oltre all'obbligatoria trasformazione in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore avesse diritto ad o un indennizzo tra 2,5 e 12 mensilità, importo riducibile del 50% in presenza di previsioni dei CCNL di settore, in materia.</p>

¹⁰ definito dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 116/2017

¹¹ inserendo il comma 15-bis nell'articolo 24 del decreto legislativo n. 286 del 1998



	<p>La nuova normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ abroga la riduzione alla metà della soglia massima di indennità nel caso di contratti collettivi che prevedano l'assunzione di lavoratori già occupati a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, e ◆ elimina il limite delle 12 mensilità nel caso il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno per il prolungamento del contratto. 				
<p>DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE ART.15</p>	<p>Sono inseriti¹² tra i soggetti abilitati a svolgere servizi di intermediazione nella gestione dei diritti d'autore, a determinate condizioni e nel rispetto di taluni requisiti, le entità di gestione indipendenti, ossia soggetti aventi fini di lucro che non sono detenuti né controllati dai titolari dei diritti.</p>				
<p>RECUPERO ICI ANNO 2006-2011 ENTI NON COMMERCIALI ART. 16-BIS</p>	<p>La norma disciplina¹³ la procedura di recupero dell'aiuto fruito negli anni dal 2006 al 2011 in relazione all'esenzione dell'ICI prevista a favore degli enti non commerciali. In particolare, i soggetti passivi che hanno presentato la dichiarazione IMU e TASI</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per gli enti non commerciali in almeno una delle annualità 2012 e 2013, b) con imposta a debito superiore a 50 mila euro annui, o che, indipendente da quanto dichiarato, siano stati chiamati a versare un importo superiore a 50 mila euro annui, <p>sono tenuti alla trasmissione della dichiarazione ai fini del recupero dell'ICI riferita al periodo dal 2006 al 2011.</p>				
<p>TRATTAMENTO DEL PRESTITO O DISTACCO DI PERSONALE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 16-TER</p>	<p>In merito alla rilevanza IVA dei prestiti o distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, la norma¹⁴ prevede che dal 1° gennaio 2025 cambino le regole. In particolare:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">ANTE 01.01.2025</td> <td>non sono da intendere rilevanti ai fini IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">POST 01.01.2025</td> <td>sono da intendere rilevanti ai fini IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data.</td> </tr> </table>	ANTE 01.01.2025	non sono da intendere rilevanti ai fini IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo	POST 01.01.2025	sono da intendere rilevanti ai fini IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data.
ANTE 01.01.2025	non sono da intendere rilevanti ai fini IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo				
POST 01.01.2025	sono da intendere rilevanti ai fini IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data.				

¹² Modificando le disposizioni della legge n. 633 del 1941, del decreto legislativo n. 35 del 2017 e del decreto-legge n. 148 del 2017

¹³ ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 novembre 2018 e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023

¹⁴ abrogando il comma 35 dell'articolo 8 della legge n. 67 del 1988



NOVITA' "BONUS NATALE" 100 EURO: CHIARIMENTI E FAC-SIMILE

INTRODUZIONE

Grazie al c.d. "Decreto Omnibus" è stata disposta l'**erogazione**, da parte dei **datori di lavoro** – in qualità di sostituti d'imposta – di un **bonus** una tantum pari a **100 euro**, riconosciuto dal datore di lavoro in **busta paga** (e poi recuperato dal medesimo direttamente in F24).

Il **D.L. 167/2024** ha **apportato una serie di modifiche all'impianto del bonus**, in particolare in materia di **requisiti soggettivi, ampliando la platea dei beneficiari** a tutti coloro che hanno almeno un figlio fiscalmente a carico, a seguito delle quali è altresì variato il modello con cui chiedere il riconoscimento dell'agevolazione in discorso.

Infine, con la **circolare n. 22/E del 19.11.2024** l'Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo alcuni **chiarimenti**.

Nella consueta rubrica "Il sapere per fare" analizziamo i beneficiari della misura e le modalità con cui è possibile chiederlo, proponendo un utile fac-simile.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cos'è** cd. "Bonus 100 euro" o "Bonus natale"?
2. Chi sono i **beneficiari della misura**?
3. Quali sono i **requisiti soggettivi e oggettivi** per avere diritto al bonus?
4. Qual è il **reddito di riferimento**?
5. Come si soddisfa il **requisito dei figli fiscalmente a carico**?
6. Come si calcola il **requisito della capienza fiscale**?
7. **Come** si calcola l'**importo spettante**?
8. **Come e quando** viene riconosciuto il **bonus**?
9. C'è un **Fac-simile per la Dichiarazione** al datore di lavoro?
10. Il bonus va indicato nella **dichiarazione dei redditi**?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COSA E' IL CD. "BONUS 100 EURO" O "BONUS NATALE"?

R.1. Il D.L. 113/2024 (c.d. "Decreto Omnibus"¹⁵) contempla l'introduzione di un'indennità una tantum pari a 100 euro, il c.d. "bonus Natale", che i datori di lavoro sono tenuti a riconoscere, a beneficio dei dipendenti in possesso dei requisiti normativamente previsti, **unitamente alla tredicesima. Il bonus 100 euro non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.**

Alla luce della conversione in legge del Decreto "Omnibus" l'Agenzia Entrate è intervenuta inizialmente con la [circolare n. 19/E del 10.10.2024](#) al fine di fornire le istruzioni operative necessarie al riconoscimento del contributo.

Successivamente, al fine di **ampliare la platea dei beneficiari** del bonus, il legislatore è intervenuto con il [D.L. 167/2024](#)¹⁶; e l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo documento di prassi, la [circolare n. 22/E del 19.11.2024](#), fornendo **ulteriori chiarimenti sulla normativa "rinnovata"**.

D.2. CHI SONO I BENEFICIARI DELLA MISURA?

R.2. Il contributo di 100 euro è riservato ai **lavoratori dipendenti** che possiedono una serie di **requisiti oggettivi e soggettivi.**

Il **bonus** è in particolare fruibile dai **solii titolari di un reddito di lavoro dipendente, escludendo** pertanto le **altre tipologie reddituali** (come, ad esempio, i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente derivanti – soltanto per citare una casistica tra tante – dalle collaborazioni coordinate e continuative, i c.d. co.co.co.).

Ai fini del **riconoscimento** del **bonus** è infatti necessario essere **titolare** di un **reddito di lavoro dipendente** a nulla **rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente** (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato).

D.3. QUALI SONO I REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER AVERE DIRITTO AL BONUS?

R.3. A seguito delle ultime modifiche il contributo è riservato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistono, **congiuntamente**, le **seguenti condizioni:**

a)	Aver totalizzato, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro
b)	Avere almeno un figlio ¹⁷ , anche se: <ul style="list-style-type: none">◆ nato fuori del matrimonio;◆ riconosciuto;◆ adottivo;◆ affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni ¹⁸ per essere considerato figlio fiscalmente a carico

¹⁵ contenente "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico" convertito con modificazioni dalla Legge 143/2024.

¹⁶ in vigore dal 14.11.2024 e rubricato "Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze".

¹⁷ come da modifiche dell'art. 2 del D.L. 167/2024.

¹⁸ previste dall'articolo 12, comma 2 del Tuir.



c)

Avere un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, con **esclusione** delle **pensioni** di ogni genere e gli **assegni** ad esse **equiparati**, percepiti dal lavoratore, **di importo superiore a quello della detrazione spettante** per gli stessi redditi di **lavoro dipendente**¹⁹

Nel caso, dunque, di **due lavoratori dipendenti**, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l'**indennità spetta a uno solo di essi**, ove siano:

- ◆ **coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;**
- ◆ **conviventi di fatto**²⁰, come specificato nella **relazione illustrativa** al D.L. 167/2024.

D.4 QUAL E' IL REDDITO DI RIFERIMENTO?

R.4. Con riguardo al **requisito reddituale**, si precisa che, **ai fini del calcolo del reddito complessivo**, occorre considerare l'ammontare del cosiddetto "reddito di riferimento", dove si **tiene conto**:

anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), della quota di agevolazione ACE di cui all'articolo 1 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Lo stesso D.L. 113/2024 include nel calcolo del reddito complessivo ai fini dell'erogazione del bonus ulteriori importi, come descritto in tabella:

Ulteriori importi rilevanti per il calcolo del reddito complessivo di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettera a)	
Normativa	Descrizione
Art. 44, comma 1 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010	Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero
Art. 16 del D.Lgs 147/2015	Regime speciale per i lavoratori impatriati
Art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019	Regime speciale per i lavoratori impatriati
Art. 5 del D.Lgs 209/2023	Nuovo regime speciale per lavoratori impatriati

Da notare che lo stesso reddito complessivo è **assunto al netto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e di quello delle relative pertinenze.

D.5 COME SI SODDISFA IL REQUISITO DEI FIGLI FISCALMENTE A CARICO?

¹⁹ ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Tuir.

²⁰ ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 37 della Legge 76/2016.



R.5. Con riguardo al requisito per poter essere considerati a carico ai fini fiscali, è necessario che il figlio sia titolare di un reddito personale non superiore (ciascuno) **a 2.840,51 euro**, al lordo degli oneri deducibili. La soglia descritta **passa a 4.000,00 euro** per i figli di età non superiore a 24 anni.

Il **requisito dell'età non superiore a 24 anni** è rispettato a patto che sussista anche per una sola parte dell'anno: pertanto, il limite ordinario di 2.840,51 euro torna rilevante nel **momento in cui il figlio compie 25 anni**. Se nel corso dell'anno viene superata la soglia reddituale di 2.840,51 / 4.000,00 euro il familiare non può essere considerato a carico nemmeno parzialmente. Infatti, le citate soglie sono fissate con riguardo all'intero periodo d'imposta.

Per il calcolo dei limiti di reddito si deve tener conto delle somme che rientrano nel reddito complessivo rilevante ai fini fiscali cui vanno aggiunti:

i canoni di locazione tassati con la cedolare secca
il reddito di impresa o di lavoro autonomo assoggettati al regime forfetario
la quota esente delle retribuzioni percepite all'estero dai frontalieri e da coloro che lavorano a Montecarlo e San Marino (7.500,00 euro)
le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche, nonché dalla Santa Sede e da Enti gestiti direttamente dalla stessa

Come precisa l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 22/E/2024 il **bonus spetta al lavoratore dipendente, con almeno un figlio fiscalmente a carico** (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato).

Sempre in quest'ultima circolare l'Agenzia delle Entrate precisa che

- ◆ il **lavoratore dipendente** deve avere **almeno un figlio** – anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico – a **nulla rilevando la presenza di almeno un coniuge fiscalmente a carico** o, in alternativa, l'**appartenenza ad un nucleo familiare cosiddetto "monogenitoriale"**.
- ◆ il bonus, in **presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico spetta** al lavoratore dipendente a **prescindere** dalla circostanza che questi sia o meno **coniugato**, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga ad un **nucleo familiare monogenitoriale**.

D.6 COME SI CALCOLA IL REQUISITO DELLA CAPIENZA FISCALE?

R.6. Con riguardo al **requisito** della cd. "**capienza fiscale**", per la **legittima spettanza** del bonus è necessario la **previa verifica** della **capienza dell'imposta lorda** (determinata sui redditi da lavoro dipendente) rispetto alla **detrazione** riconosciuta per la **stessa tipologia reddituale**, con riferimento al periodo d'imposta **2024**.

In poche parole, sono esclusi dalla misura coloro che generano un'Irpef lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, **che non ecceda l'importo della detrazione fiscale per attività di lavoro**. Tali si intendono i contribuenti che si collocano nella cosiddetta "no tax area".

Ne consegue che, per comprendere se si è esclusi o meno dal bonus, **è necessario innanzitutto calcolare l'imposta lorda**: quest'ultima si determina applicando percentuali diverse ai singoli scaglioni di reddito, come descritto nella tabella che segue:



SCAGLIONE DI REDDITO	ALIQUOTA DA APPLICARE ALLO SCAGLIONE DI REDDITO
Fino a 28 mila euro	23%
Oltre 28 mila euro e fino a 50 mila euro	35%
Oltre 50 mila euro	43%

Una volta determinata l'imposta lorda, la stessa è diminuita dell'importo della detrazione fiscale per attività di lavoro, secondo la seguente formula:

REDDITO COMPLESSIVO	IMPORTO DETRAZIONE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024
Non superiore a 15 mila euro	1.955,00 (*)
Compreso tra 15 mila e 28 mila euro	$1.910,00 + [1.190,00 \times (28.000,00 - \text{reddito complessivo}) / 13.000,00]$ (**)
Tra 28 mila e 50 mila euro	$1.910,00 \times [(50.000,00 - \text{reddito complessivo}) / 22.000,00]$ (**)
Oltre 50 mila euro	0

(*) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 euro. Per i rapporti di lavoro a termine, la detrazione non può essere inferiore a 1.380,00 euro

(**) Per i redditi da 25 mila a 35 mila euro l'importo risultante dev'essere aumentato di 65,00 euro

A questo punto, **se dal confronto Irpef lorda meno detrazione da attività di lavoro** risulta che la prima non è superiore alla seconda il bonus non spetta.

D.7 COME SI CALCOLA L'IMPORTO SPETTANTE?

R.7 La somma spettante a **titolo di bonus 100 euro è riproporzionata** nell'importo in funzione dei periodi di lavoro totalizzati dal dipendente nell'anno d'imposta 2024.

Il calcolo dell'importo da riconoscere al lavoratore dipendente, in possesso dei requisiti normativamente previsti, avviene considerando i giorni per i quali si ha diritto alla retribuzione, al pari di quanto previsto per la fruizione delle detrazioni di lavoro dipendente.

In nessun caso dev'essere effettuata una riduzione del bonus in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).



In presenza di **più redditi di lavoro dipendente**, nel calcolare il **numero dei giorni** per i quali spetta il bonus, le **giornate comprese in periodi contemporanei** devono essere **considerate una sola volta**.

Si ricorda che la detrazione in argomento è riferita all'intero periodo d'imposta e spetta a quanti possono far valere 365 giorni (nello stesso anno) di produzione del reddito; a tal fine rilevano le giornate che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta fiscale. Di conseguenza, nel numero di giorni rilevanti per la detrazione, si assumono non solo i periodi di effettivo svolgimento dell'attività ma, altresì:

- ◆ **festività;**
- ◆ **riposi settimanali;**
- ◆ **altri giorni non lavorativi.**



Fanno **eccezione** i periodi per i quali non spetta la retribuzione, come:

- ◆ **aspettativa non retribuita;**
- ◆ **permessi non retribuiti;**
- ◆ **assenza ingiustificata o non retribuita;**

nonché quelli non in forza in azienda a seguito di assunzione o cessazione.

I contribuenti che nel periodo d'imposta non possono far valere 365 giorni di produzione del reddito hanno diritto a un importo a titolo di detrazione fiscale riparametrato come segue: (detrazione annua calcolata in base all'art. 13, comma 1 del Tuir / 365) x giorni di detrazione maturati nell'anno.

D.8 COME E QUANDO VIENE RICONOSCIUTO IL BONUS?

R.8 Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, il quale attesta per iscritto di avervi diritto, **indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico**. Per effetto delle nuove disposizioni, il lavoratore dipendente, nell'**attestazione** da rilasciare al datore di lavoro, **dichiara** che il **coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, ovvero il convivente non beneficia del bonus**.

Il calcolo della tredicesima mensilità e la scadenza entro la quale la stessa dev'essere pagata ai dipendenti (di norma in coincidenza con le festività natalizie) sono aspetti demandati alla contrattazione collettiva, solitamente stipulata a livello nazionale (Ccnl).

La somma riconosciuta in busta paga unitamente alla tredicesima mensilità è recuperata dal datore di lavoro sotto forma di credito da utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo all'erogazione.

Con apposita **risoluzione** l'Agenzia Entrate renderà noto il **codice tributo** da utilizzare in F24 per la compensazione.

Successivamente all'erogazione, il sostituto d'imposta verifica, in sede di conguaglio di fine anno / fine rapporto, la spettanza dell'indennità e, qualora la stessa risulti non dovuta, provvede al recupero del relativo importo.

D.9 C'È UN FAC-SIMILE PER LA DICHIARAZIONE AL DATORE DI LAVORO?

R.9 Il lavoratore dipendente, al fine di ottenere il bonus, è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta (datore di lavoro), **a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**²¹ la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell'indennità in esame.

DOCUMENTI UTILI

[FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DATORE DI LAVORO BONUS NATALE 100 EURO](#)

Se, nel corso dell'anno 2024, il dipendente ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all'ultimo datore di lavoro, ossia colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, **oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro**, al fine del corretto calcolo del contributo spettante.

Qualora il dipendente abbia più contratti di lavoro dipendente a tempo parziale in essere,

²¹ resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.



l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dall'interessato. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni prestati presso gli altri datori di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a **conservare** la **documentazione** comprovante l'**avvenuta dichiarazione**, ai fini di un eventuale **controllo** da parte degli organi competenti.

Da ultimo si precisa che per i lavoratori dipendenti che abbiano prodotto la dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell'articolo 2-bis del Decreto Omnibus, ai fini dell'erogazione dell'indennità **non è necessaria la presentazione di un'ulteriore dichiarazione al sostituto d'imposta**, salvo il caso in cui debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni del nuovo comma 2-bis, il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest'ultimo sia beneficiario del bonus

D.10 IL BONUS VA INDICATO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?

R.10 Ferma restando la modalità di erogazione del bonus in busta paga, quale canale principale di riconoscimento del contributo, la somma spettante è rideterminata in dichiarazione dei redditi ed è computata, nella determinazione del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Nel caso in cui il lavoratore, pur avendo diritto al bonus **abbia percepito redditi non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di sostituto d'imposta (ad esempio i lavoratori domestici)**, ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio) lo stesso può ottenere l'indennità direttamente in dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nel 2025.

Al tempo stesso, precisa l'Agenzia Entrate, si ritiene *che il lavoratore dipendente che ha cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024 possa beneficiare dell'indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno d'imposta 2024* fermo restando il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi.

Qualora il dipendente abbia beneficiato dell'indennità in **assenza** dei **presupposti** richiesti o in misura superiore a quella spettante – e **non sia più possibile** per il **sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito** – il **lavoratore** deve **restituire**, nella **dichiarazione dei redditi**, l'ammontare del **bonus indebitamente ricevuto**.



PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 417114 del 18 novembre 2024](#) Accertate le **medie dei cambi** delle valute estere del mese di **ottobre 2024**.

[Provvedimento 418393 del 18 novembre 2024](#) Approvazione del **modello di comunicazione** per l'utilizzo del contributo sotto forma di **credito d'imposta** per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – **ZES unica**, in favore delle imprese attive nel **settore della produzione primaria di prodotti agricoli** e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con le relative istruzioni, e definizione del contenuto e delle modalità di trasmissione

- ◆ [Modello](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione](#)

[Provvedimento 419815 del 19 novembre 2024](#) Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto conoscitivo del **cassetto fiscale**, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1. Disponibilità nell'area riservata delle funzioni di consultazione e gestione delle comunicazioni emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

[Provvedimento 422331 del 21 novembre 2024](#) Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – definizione del contenuto e delle modalità di presentazione all'Agenzia delle entrate della **comunicazione per evitare l'ulteriore ripartizione delle rate annuali dei crediti d'imposta di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche**, utilizzabili a partire **dall'anno 2025**.



[Provvedimento 422344 del 21 novembre 2024](#)

Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1. Servizio on line CIVIS – **Comunicazioni bollo fatture elettroniche** per l'assistenza sulle comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, previste dall'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 22/E del 19 novembre 2024](#)

Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (c.d. Decreto Omnibus), in materia di **benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti (Bonus Natale)**.

[Circolare n. 23/E del 19 novembre 2024](#)

Investment Management Exemption – Articolo 1, comma 255, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - **Istruzioni operative** agli Uffici dell'Agenzia delle entrate.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte alle istanze di interpello pubblicate** dall'Agenzia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 223 del 18.11.2024 alla n. 225 del 21.11.2024** sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di NOVEMBRE 2024](#)

PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Principio 4 del 15 novembre 2024](#)

Operazioni straordinarie – utilizzo in compensazione dei crediti fiscali presenti nel cassetto fiscale delle scissa/incorporata – artt. 172 e 173 del d.P.R. n. 917 del 1986.



LO SCADENZARIO DAL 22.11.2024 AL 06.12.2024

Lunedì 25 novembre 2024

Presentazione in via telematica degli **elenchi riepilogativi**:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

relativi alle operazioni effettuate nel **mese di ottobre 2024**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**.

Sabato 30 novembre 2024

Trasmissione telematica della **dichiarazione IVA IOSS** relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del mese precedente**, da parte dei **sogetti** iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss. **Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile**, ovvero l'IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. **Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.**

Sabato 30 novembre 2024

I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater devono provvedere al versamento della **6° rata del debito residuo** che è stato **comunicato dall'Agente della riscossione** per perfezionare la "**definizione agevolata**" dei **carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**.

In considerazione dei **5 giorni di tolleranza** concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati **entro lunedì 9 dicembre 2024**.

Lunedì 2 dicembre 2024

Versamento della **seconda o unica rata dell'acconto delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi e Irpef / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP** da parte di persone fisiche, società



di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare, nonché dell'imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2024.

Lunedì **2 dicembre 2024**

Termine ultimo (prorogato al 30.11.2024, in luogo del 30.06, dal decreto Omnibus convertito in [legge n 143/2024 pubblicata in GU n 236 dell'8 ottobre](#)) entro il quale effettuare il **versamento dell'imposta sostitutiva** del 16% (in **unica soluzione o come prima rata di tre annuali di pari importo**) dovuta per la **rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni posseduti alla data del giorno 1° gennaio 2024**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. Termine ultimo anche per la predisposizione della **perizia giurata** di stima da un professionista abilitato.

Lunedì **2 dicembre 2024**

Termine ultimo per il **versamento della seconda delle due rate** di pari importo previste per effettuare l'**adeguamento delle esistenze di magazzino all'01.01.2023**.

Lunedì **2 dicembre 2024**

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a ottobre 2024**, residenti in **Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. (**Il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento del bollo auto**, articolo 3 del [Decreto del 7 ottobre 2011](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello **F24 - Versamenti con elementi identificativi**, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva,



utilizzando il codice tributo: **3364 - Addizionale Erariale alla
tassa automobilistica.**

Lunedì **2 dicembre 2024**

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a **ottobre** 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 ottobre 2024.

Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

- ◆ pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato [Bollonet](#))
- ◆ le [Delegazioni ACI](#)
- ◆ le [Agenzie Sernetra](#)
- ◆ i Punti vendita Mooney
- ◆ Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ◆ i punti vendita Lottomatica
- ◆ le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)
- ◆ Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- ◆ l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un QR-code o digitando manualmente i dati.

Lunedì **2 dicembre 2024**

Tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno devono inviare all'Agenzia delle entrate **dal 18 novembre al 2 dicembre 2024** una nuova **comunicazione attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti previsti**, indicati nella comunicazione già presentata (art. 1 del DL 9 agosto 2024, n. 113). La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione inviata dal 12 giugno reca l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Il modello di comunicazione integrativa, con le relative



istruzioni, sarà approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 113 del 2024.

Lunedì **2 dicembre 2024**

Per i soggetti obbligati, il **2 dicembre 2024** (il termine ordinario del 30 novembre cade di sabato, pertanto la scadenza slitta al primo giorno non festivo successivo) **scade** il termine per il **pagamento dell'imposta di bollo** sulle **fatture emesse** nel **terzo trimestre dell'anno 2024**, ricordando che, **se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000,00 euro**, il versamento potrà essere eseguito anch'esso entro il **30 novembre** (i versamenti vanno effettuati tenendo distinti i singoli trimestri evidenziando il corrispondente codice tributo nel modello F24).

Lunedì **2 dicembre 2024**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di ottobre**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì **2 dicembre 2024**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

Lunedì **2 dicembre 2024**

Ultimo giorno utile per l'invio telematico dei corrispettivi giornalieri delle **cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione**, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, relativi al mese precedente.



Lunedì **2 dicembre 2024**

I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la **Comunicazione** dei dati delle **liquidazioni periodiche IVA** effettuate nel **3° trimestre solare del 2024**, ovvero:

- ◆ relative ai mesi di luglio, agosto, settembre (soggetti mensili),
- ◆ relative al 3° trimestre (soggetti trimestrali),

utilizzando il modello utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica.

